

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 19553	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si				
Altro:				
<b>Quantum:</b> no				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: Con sentenza del 7 febbraio 2008 il giudice monocratico del Tribunale di Prato, procedendo nelle forme del rito abbreviato, lo ha dichiarato colpevole e lo ha condannato, applicata la diminuzione del rito, alla pena di otto mesi di reclusione e 600,00 Euro di multa, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita, alla quale ha assegnato una provvisoria di 70.000,00 Euro.				
2° Grado: Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 9 novembre 2009, in riforma della decisione impugnata, ha assolto il L. perchè il fatto non costituisce reato.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Incaricato di recarsi presso un cliente allo scopo di valutare i lavori da eseguire per lo smontaggio di alcune strutture (celle frigorifere ed altri impianti) site presso uno stabilimento non più in uso, al fine di formulare un preventivo alla ditta committente, durante il sopralluogo saliva mediante una scala metallica sulla copertura di una cella frigorifera alta cinque metri. Sebbene avesse indossato delle scarpe antiscivolo, scivolava e precipitava a terra riportando la frattura del calcagno.
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

In realtà, osserva questa Suprema Corte che nulla rileva, ai fini della verifica delle responsabilità dell'odierno imputato, in relazione alla contestata violazione di norme antinfortunistiche, che il manufatto nei confronti del quale è stato disposto l'intervento del N. fosse di pertinenza della "Autodemolizioni" ovvero di terzi; così come nulla rileva la ragione per la quale allo stesso lavoratore è stato dato incarico di portarsi nello stabilimento della società possibile committente. Ciò che rileva è che il lavoratore si è recato presso lo stabilimento di detta società su ordine impartitogli da chi evidentemente ricopriva, all'interno dell'azienda, un ruolo che gliene dava facoltà e che egli si sia infortunato mentre era intento a svolgere il compito assegnatogli. Nè può sostenersi, con il giudice del gravame, che le norme poste a tutela dei lavoratori dai rischi di caduta
---

dall'alto - laddove i lavori si svolgano ad altezza dal suolo superiore ai due metri - riguardino solo il luogo ove usualmente si svolge l'attività aziendale. In realtà, per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgere le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" ed ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolge l'attività lavorativa.

Nel caso di specie, non v'è dubbio che lo stabilimento ed i manufatti della "Gastronomia Toscana" fossero divenuti per il N. "luogo di lavoro", sia pure per il breve lasso di tempo necessario per eseguirvi gli accertamenti commissionatigli dal datore di lavoro, nel senso inteso dalla richiamata normativa, e che allo stesso, nello svolgimento di tale incarico, avrebbe dovuto esser assicurata la disponibilità delle misure di sicurezza necessarie ad evitare che rimanesse vittima di infortuni. In particolare, di quelle misure dirette ad evitare cadute dall'alto, essendo ben chiaro che la verifica delle modalità di smantellamento degli impianti della predetta società, sia pure al solo fine di predisporre un preventivo di spesa, implicava interventi in quota ed in condizioni di precaria stabilità, come peraltro attestato dal ricorso alle scarpe antinfortunistiche. Misure che, peraltro, non necessariamente avrebbero dovuto essere rappresentate da impalcature o da altre tra le strutture indicate nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27 ma che ben avrebbero potuto esser di diversa natura, purchè idonee ad evitare cadute. Si sarebbe, ad esempio, potuto ricorrere, in un contesto di doverosa verifica dei rischi connessi con il richiamato incarico e di aggiornamento delle conseguenti misure di protezione (cui si fa anche corretto riferimento nel capo d'imputazione attraverso il richiamo all'art. 4, comma 5, lett. b), all'uso di piattaforme mobili autotrasportate o di cinture di sicurezza; misure di carattere generale ed imperativo che devono obbligatoriamente essere adottate in tutti i casi i cui il lavoratore sia esposto ai rischi di caduta dall'alto.

In tema di infortuni sul lavoro, l'accertamento della qualità di destinatario delle norme antinfortunistiche va condotto con riferimento alle mansioni in concreto svolte e alla specifica sfera di responsabilità attribuita (Cass. n. 47173/07); e dunque, prescindendo dalla riconducibilità al soggetto di una veste istituzionale all'interno dell'impresa, tale qualità non può non essergli riconosciuta allorchè egli si comporti, di fatto, come se l'avesse, impartendo disposizioni nell'esecuzione di quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto di norme prevenzionali (Cass. n. 43343/02). Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla considerazione secondo cui la responsabilità per violazioni commesse nell'ambito di una società in nome collettivo ricadono su ciascuno dei soci allorchè, come sembra sovvenuto nel caso di specie, non sia stato nominato un amministratore che abbia assunto su di sè la gestione della società e le relative responsabilità, è stato, comunque, pacificamente accertato, non solo che all'imputato era stata rilasciata procura institoria (che certamente lo ha in qualche modo preposto all'attività d'impresa - pur se, secondo quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non gli ha conferito specifici poteri in tema di prevenzione di infortuni - e dunque in posizione certo sovraordinata rispetto ai lavoratori dipendenti della società), ma anche che è stato proprio l'imputato ad incaricare il N. di recarsi presso la sede della "Gastronomia Toscana" per eseguire sul posto i controlli e le verifiche finalizzati alla stesura di un preventivo di spesa. Circostanza, quest'ultima, che, da un lato, ribadisce, quantomeno, la posizione di gestore di fatto dell'azienda assunta dall'imputato, dall'altro, ne individua precise responsabilità nei confronti del N., nei termini ritenuti dall'accusa, per la mancata messa a disposizione del lavoratore dei presidi di sicurezza idonei ad evitare che lo stesso rimanesse vittima di infortuni.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <b>X</b> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Annulla la sentenza impugnata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio.	

#### **Note**

Il giudice civile dovrà determinarne l'entità del risarcimento

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**